



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 84 DEL 09/02/2022

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE PRO VERITATE - CIG ZAB35214EE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. c) e d) e 109, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;
- l'art. 1 comma 9, lett. e) legge 06/11/2012 n.190 e art. 10 comma 2, lettera a) del PTPC;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2020 n.54, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022, 2023, 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021 n. 144, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, 2023, 2024;
- la determinazione 02/11/2021 n. 587;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 09/02/2022 recante il numero 753 predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge 7/12/2013, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con nota del 31/03/2021 l'Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato ha segnalato, nell'ambito di una complessiva verifica dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente, alcune irregolarità amministrative che, a seguito di successive interlocuzioni formali con l'Ente, sono state in parte superate;
- tra i rilievi confermati, dopo dette interlocuzioni, dall'Ispettorato Generale rimane il rilievo n. 5 riguardante l'irregolare quantificazione, a partire dall'anno 2000, delle indennità di carica degli amministratori comunali e delle indennità di fine mandato riconosciute ai Sindaci;
- poiché la materia è controversa in giurisprudenza – tanto da originare un'interpretazione autentica del Legislatore nell'anno 2019 - si rende necessario acquisire indicazioni

qualificate al fine di improntare i comportamenti futuri dell'Ente alla corretta azione amministrativa finalizzata alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e nel contempo assicurare che le sfere giuridiche di terzi non vengano lese da atti o comportamenti non di competenza del Comune od ultronei rispetto allo stato degli atti e dei fatti;

- con determinazione 02/11/2021 n. 587 si affidava allo studio Legale Amministrativisti Associati, nella persona dell'avv. Bazzani Maria Alessandra Olga via Umberto Visconti di Modrone n.12 Milano l'incarico di studiare la vicenda e di esprimere un parere *pro-veritate*;
- con nota 13/12/2021 prot., 82733 lo studio trasmetteva il parere in merito alla controversia;
- dal parere emergevano ancora alcune questioni che è necessario approfondire e in particolare tre ulteriori aspetti indicati nella nota 27/01/2022 prot. 5720 indirizzata allo studio stesso con richiesta di disponibilità al nuovo incarico;

Considerato che:

- si ritiene pertanto necessario provvedere approfondire le questioni ancora controverse e dare incarico allo stesso studio che ha già esaminato la materia da approfondire e in ossequio all'economicità dell'azione amministrativa affinché esprima un parere *pro-veritate* integrativo sulle questioni da approfondire;
- in relazione al parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto e ferma restando l'applicazione dei principi generali di cui al citato decreto ed alle suddette linee guida ANAC;
- nell'organico del Comune di Gallarate non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno anche al fine di evitare qualsiasi, anche solo potenziale, conflitto di interessi;
- in data 27/01/2022 prot. 5720 veniva richiesta disponibilità all'Avvocato Bazzani Maria Alessandra in servizio presso lo Studio Amministrativisti Associati Via Uberto Visconti di Modrone n.12, Milano tenuto conto della particolare esperienza dello Studio e del Legale nella materia amministrativa complessiva (la richiesta di approfondimento – contenente anche gli specifici quesiti - è allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto);
- con nota del 08/02/2022 perveniva da parte dell'Avv. Bazzani accettazione dell'incarico e preventivo di spesa (nota allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto);
- che il codice CIG è il seguente: ZAB35214EE e che il Professionista assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- è stato predisposto e firmato in data 09/02/2022 e conservato nel fascicolo, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012 n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del PTPC;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge 7/12/2013, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di dare mandato allo Studio Legale Amministrativisti Associati, Via Umberto Visconti di Modrone n. 12 Milano, P.IVA 05965720963 – nella persona dell'Avv. Bazzani Maria Alessandra Olga per un parere *pro-veritate* in merito al rilievo n. 5 del verbale dell'Ispettorato Generale di Finanza come meglio specificato in premessa e sulla base della richiesta di approfondimento del parere 27/01/2022 prot. 5720 e del conseguente preventivo del 08/02/2022 prot 8831;
- di dare atto che la richiesta di parere e il preventivo tecnico economico pervenuti, come sopra identificati, costituiscono regolazione contrattuale del rapporto tra Comune e Professionista unitamente al presente atto;
- di assumere l'impegno della presunta spesa di € 15.000,00 con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio 2022
 - P.E.G.: capitolo 2595;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. di dare mandato allo Studio Legale Amministrativisti Associati, Via Umberto Visconti di Modrone n. 12 Milano, P.IVA 05965720963 – nella persona dell'Avv. Bazzani Maria Alessandra Olga per un parere *pro-veritate* in merito al rilievo n. 5 del verbale dell'Ispettorato Generale di Finanza come meglio specificato in premessa e sulla base della richiesta di approfondimento del parere 27/01/2022 prot. 5720 e del conseguente preventivo del 08/02/2022 prot. 8831;
2. di dare atto che la richiesta di parere e il preventivo tecnico economico pervenuti, come sopra identificati, costituiscono regolazione contrattuale del rapporto tra Comune e Professionista unitamente al presente atto;
3. di assumere l'impegno della presunta spesa di € 15.000,00 con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio 2022
 - P.E.G.: capitolo 2595.

Gallarate, 09/02/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti

Gallarate, 27 gennaio 2022

Gent.ma Avv.
Alessandra Bazzani
Via Uberto Visconti di Modrone, 12

20122 MILANO

ammlex@sicurezzapostale.it
alessandra.bazzani@ammlex.it

OGGETTO: Richiesta ulteriore parere legale *pro veritate* relativamente a esiti di verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate (VA).

Gent.ma Avvocato,

facendo seguito ai contatti intercorsi sono a richiederLe con la presente la disponibilità alla formulazione di un ulteriore complessivo parere *pro veritate* relativamente all'oggetto, con la finalità di integrare il parere richiesto con la precedente nota del 21/10/2021 e reso con nota del 09/12/2021.

In particolare i contenuti del parere reso, e i successivi confronti, fanno ritenere necessario chiarire in particolare tre ulteriori aspetti, in precedenza ritenuti non dirimenti o per i quali non si riteneva necessario chiarire l'effettiva modalità applicativa e che invece, alla luce dei chiarimenti già forniti con il citato parere del 09/12/2021, appaiono rilevanti ai fini della corretta azione amministrativa volta a non pregiudicare l'interesse pubblico al recupero delle maggiori somme erogate.

Nel caso di disponibilità, La pregherei di una preventivazione tecnico/economica, anche in relazione alle tempistiche previste per la resa del parere.

Tenendo conto del necessario approfondimento che, come si chiarirà di seguito, investe questioni particolarmente rilevanti in termini di quantificazione delle richieste di restituzione e comprende questioni altrettanto rilevanti in ordine a potenziali effetti delle richieste di restituzione, si richiede la disponibilità a rendere il parere entro il 31/03/2022.

La preventivazione e formalizzazione dell'incarico potrà avvenire, a Sua discrezione, sia direttamente che eventualmente a Studio legale di riferimento ferma restando la richiesta alla S.V. di sottoscrizione autonoma o concomitante del parere.

Più sotto riepilogo sinteticamente i riferimenti di inquadramento della richiesta e i quesiti specifici proposti restando a disposizione per ogni confronto in merito, soprattutto finalizzato a meglio definire l'ambito delle focalizzazioni.

Ringraziando nuovamente per la disponibilità, si rinnovano i migliori saluti.

Il Dirigente
Dott. Michele Colombo



AMBITO DI RIFERIMENTO DEL PARERE

Il parere dovrà riguardare gli esiti della ispezione in oggetto con esclusivo riferimento al rilievo n. 5 di cui alla relazione 31/03/2021 dell'Ispettorato Generale di Finanza prot. 58847 relativamente a irregolare quantificazione delle indennità di carica degli amministratori comunali dall'anno 2000 in poi.

QUESITO N. 1 – Competenza in merito alla determinazione della, nuova, posizione dell'Ente in merito alla quantificazione delle indennità di carica spettanti dall'anno 2008.

Come chiarito nel parere reso, *la relazione sulla verifica amministrativo-contabile della Ragioneria*

costituisce atto di indirizzo inidoneo a vincolare le successive determinazioni del Comune (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 17 marzo 2020, n. 59), essendo quindi rimessa all'Ente la verifica della correttezza del proprio operato, nonché l'adozione di ogni successiva e opportuna azione che non sia di competenza della Corte dei conti. Anche se "Il procuratore regionale della Corte dei conti, essendo portatore di propri diritti ed interessi giuridicamente protetti, che sono autonomi e comunque diversi rispetto a quelli intestati all'amministrazione danneggiata, non svolge affatto funzioni di mera sostituzione processuale dell'ente danneggiato ma persegue la finalità - costituzionalmente intestata alla Corte - di salvaguardia e tutela sia della finanza pubblica sia della legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa: ne consegue che egli è senza dubbio titolare del potere di interrompere il decorso della prescrizione esercitando poteri di natura sostanziale con la notifica di un invito a dedurre." (Corte Conti, Sez. Reg. Giur. Lombardia, 13 febbraio 2007, n.109), non va trascurato che secondo un recente orientamento della giurisprudenza contabile, configurerebbe una nuova ipotesi di danno erariale l'intervenuta prescrizione per omissione del dovere, spontaneo o su richiesta del P.M. contabile, di mettere in mora i presunti responsabili (Corte dei conti, Sez. III Giur. Centrale d'Appello, 17 aprile 2018, n. 122, citata da P. Santoro-E. Santoro, *Nuovo manuale di contabilità e finanza pubblica*, IX ed., 962).

L'indebita quantificazione delle indennità di carica erogate dal 2008 è qualificato nel parere come "indebito oggettivo" causato dalla "opacità motivazionale" della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2008, esecutiva, che aggiorna con effetto dal 01/01/2008 la quantificazione delle indennità di carica alla nuova classe demografica dell'Ente (atto vincolato ai sensi del D.M. 119/2000), aumenta del 5% tali indennità (atto vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b e c del D.M. 119/2000 e della circolare Ministero dell'Interno 05/06/2000, n. 5) e non revoca, dichiara superata e neppure cita la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 13/06/2000.

Tale ultima deliberazione 164/2000 – come detto non revocata né dichiarata superata - aveva disposto l'aumento delle indennità della quota (discrezionale) del 20% ai sensi dell'art. 23 della L. 265/1999 confermato nel merito dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente sino al 24/06/2008 e confermato definitivamente nell'ultrattività dall'art. 1, comma 552, della L. 160/2019.

Tenuto conto:

- del testo dell'art. 23 della L. 265/1999 vigente alla data di adozione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 13/06/2000 (tutt'ora non revocata né riformata);
 - del testo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 vigente alla data di adozione della richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2008 (tutt'ora non revocata né riformata);
- si chiede identificazione dell'organo comunale che possa richiedere la restituzione, da parte dei percettori, della quota di indennità di carica identificabile come "indebito oggettivo".

In merito si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata da organi "tecnici" dell'Ente (nota dirigenziale) che però si adeguerebbero alle conclusioni assunte e riportate negli esiti dell'ispezione in oggetto senza che gli organi collegiali di indirizzo dell'Ente (Consiglio Comunale) o con competenza residuale generale (Giunta Comunale) revochino o riformino o dichiarino superate le proprie rispettive deliberazioni sopra citate e assumano la decisione di uniformarsi ai rilievi ispettivi della RGS in parola.

Nel caso invece si ritenga che tale decisione debba essere assunta da/dagli organi collegiali dell'Ente (Consiglio/Giunta) appare applicabile l'obbligo di astensione, per interesse personale, ai Componenti potenziali destinatari della richiesta di restituzione di quota delle indennità di carica percepite?

QUESITO N. 2 – Quantificazione dell'indebito oggettivo.

Gli Amministratori in carica nel periodo 2011-2016 avevano rinunciato volontariamente al 10% dell'indennità e il Comune, a sua volta, aveva:

- a) applicato detta riduzione all'indennità lorda in una quota di fatto identica alla parte di cui dovremmo ora richiedere la restituzione;
- b) applicato in bilancio e PEG, in uno specifico capitolo destinato a iniziative sociali, la quota del 10% trattenuta e successivamente gestita dall'Ente come un ordinario stanziamento di bilancio di spesa corrente.

Alla luce di detta trattenuta, si ribadisce di natura volontaria, è legittima la posizione dell'Ente di ritenere comunque di procedere alla richiesta di restituzione della quota del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della L. 266/2005 – calcolata sull'indennità di carica formale integrale spettante a ciascun Amministratore – considerato che analoga quota (e sino a concorrenza della stessa) è rimasta nell'effettiva disponibilità dell'Ente?

QUESITO N. 3 – Effetti della richiesta di restituzione da parte dell'Ente e di concessione di versamento rateale della restituzione.

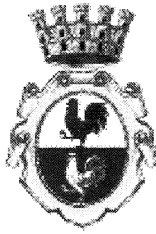
La richiesta da parte dell'Ente di restituzione di quota parte delle indennità di carica erogate parrebbe configurare – per gli Amministratori attualmente in carica anche in ruoli istituzionali diversi da precedenti – una

posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6) del D.Lgs. 267/2000.

Pare fare eccezione a tale situazione la posizione del singolo Amministratore nel caso di impugnativa del provvedimento di intimazione al versamento, in quanto rientrante nel comma 3 del citato art. 63.

L'art. 24-ter del vigente *Regolamento Generale delle Entrate dell'Autotutela e degli Istituti Deflativi*, approvato dal Consiglio Comunale e allegato in stralcio, prevede la possibilità generalizzata (soggetta a determinate condizioni operative, ma non ad accettazione da parte dell'Ente) per qualunque debitore nei confronti dell'Ente di dilazionare il proprio debito in più rate.

Tenuto conto dell'oggettività dell'indebito e della ritenuta assenza di qualunque elemento soggettivo nei percipienti, si chiede se la mancata restituzione della quota di indennità di carica erogata e non dovuta configuri una causa di incompatibilità e, nel caso di risposta positiva in merito, se tale incompatibilità è superabile dalla restituzione rateizzata, nel rispetto del relativo ammortamento previsto, nei termini di cui al citato Regolamento.



Protocollo Generale

N° 8831 del 08/02/2022 08:56

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 05/03

Documento precedente: 2022 5720

Oggetto: **RICHIESTA DI ULTERIORE PARERE LEGALE PRO VERITATE RELATIVAMENTE A ESITI DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO IL COMUNE DI GALLARATE**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

BAZZANI ALESSANDRA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI	08/02/2022		SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICAZIONI	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.txt

STUDIO LEGALE
AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI

AVV. GUIDO BARDELLI
AVV. ALESSANDRA BAZZANI
AVV. ADA LUCIA DE CESARIS
AVV. ANTONIO PAPI ROSSI
AVV. MARTA SPAINI

AVV. FRANCESCA COLOMBO
AVV. GIULIA DE CHIRICO
AVV. NICOLA FERRANTE
AVV. SARA GIAMPAOLI
AVV. ELEONORA GREGORI FERRI
AVV. FRANCESCO NACCARI MILANA
AVV. TOMMASO SACCONAGHI
AVV. RICCARDO VILLA
DOTT. FILIPPO PORTA

Spett.le
Città di Gallarate
Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti
Via Cavour, 2
21013 Gallarate

Per posta elettronica

Alla c.a. del Dirigente Dott. Michele Colombo

Milano, 7 febbraio 2022

Oggetto: richiesta di ulteriore parere legale *pro veritate* relativamente a esiti di verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate

Gentilissimo Dott. Colombo,

faccio seguito ai recenti contatti intercorsi e in particolare alla PEC del 27 gennaio 2022, per ringraziarla per la fiducia e per comunicarle la disponibilità a rendere l'ulteriore parere richiesto ad integrazione dei precedenti quesiti esaminati nel parere del 9-10 dicembre 2021.

Attesa la complessità dell'indagine di merito, così come nella precedente occasione, la nostra offerta economica si basa sull'individuazione delle seguenti attività:

- Esame e studio della documentazione e della rilevante dottrina e giurisprudenza;
- Redazione del parere;
- Partecipazione a riunioni con l'Amministrazione comunale, sia telefoniche sia videotelefoniche;
- Corrispondenza varia.

Via Visconti di Modrone, 12 - 20122 Milano
Tel 026208161 Fax 0262087927
P. I. 05965720963
Codice univoco fatturazione elettronica W7YVJK9

AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI

Esaminati i quesiti, al fine di individuare il perimetro dell'indagine richiesta, mi riservo di formulare richieste di documentazione di eventuali ulteriori informazioni, ma sin d'ora segnalo che l'analisi che potrò rendere riguarderà i profili specialistici di diritto amministrativo, dovendosi escludere valutazioni squisitamente tecnico-contabili.

Trattandosi di materia ad alta complessità giuridica, anche per questo parere mi sembra preferibile il criterio della tariffazione oraria, confermando l'importo già seguito nel precedente incarico di euro 200 per ciascuna ora di lavoro da parte della sottoscritta, che assorbe l'attività di altri colleghi dello Studio che dovessero essere coinvolti nella pratica.

La fatturazione avverrà previo invio di una dettagliata rendicontazione analitica e verrà esposto in fattura soltanto l'importo rendicontato e approvato dall'Amministrazione comunale.

La presente proposta ipotizza che l'attività venga svolta entro il 31 marzo 2022: per il relativo periodo si propone il "tetto massimo" di euro quindicimila (a titolo di onorari), con l'impegno dello studio ad assorbire l'eccedenza di ore lavorate fino al 15% dell'importo, senza ulteriori costi per il Comune. Superato quell'importo, le Parti negozieranno in buona fede la prosecuzione dell'incarico o saranno libere, ciascuna, di recedere incondizionatamente.

Nel caso l'attività professionale venisse svolta in un tempo di lavoro più ridotto, la parcella verrà conseguente limitata alle ore lavorate, così come è avvenuto per il precedente incarico.

Agli importi come sopra individuati si applicano le spese generali (nella misura del 10% anziché del 15%), l'IVA, la Ritenuta d'acconto e la Cassa previdenza avvocati (4%).

La fatturazione verrà emessa dallo Studio Legale Amministrativisti Associati, con sede in Milano, Via Visconti di Modrone 12 - P. I. 05965720963, di cui sono socia.

Nel rispetto delle previsioni di legge comunico che la polizza professionale è Sara Assicurazioni S.p.A. - n. 32712SS – intestata a Studio Legale Amministrativisti Associati – con scadenza al 31 dicembre 2022.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e invio, con l'occasione, i più cordiali saluti.

Avv. M. Alessandra Bazzani

Firmato digitalmente da: Maria Alessandra Bazzani
Data: 07/02/2022 18:04:06

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09/02/2022

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 84 del 09/02/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Impegno 524/2022	2595/0	ONERI FINANZIARI E DIVERSI-RIMBORSO SOMME RISCOSSE E NON DOVUTE- CONTABILIZZAZIONI	PARERE LEGALE PRO VERITATE	15425-STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	15.000,00

Note:

Gallarate, 10/02/2022

**IL DIRIGENTE
COLOMBO MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)